

## **REGOLAMENTO DELLA ZONA DI PROTEZIONE DELLE CAPTAZIONI D'ACQUA POTABILE<sup>1</sup>**

- Campo d'applicazione***      **Art. 1** La zona di protezione comprende le zone I (zona di captazione), II (zona di protezione adiacente) e III (zona di protezione distante), secondo il piano delle zone di protezione della captazione d'acqua potabile del Comune di Lavertezzo, l'art. 20 della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac), gli art. da 34 a 38 della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA) e le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, edite nel 2004 dall'Ufficio federale dell'ambiente<sup>2</sup>.
- Prescrizioni d'utilizzazione***      **Art. 2** <sup>1</sup> Le prescrizioni d'utilizzazione sono applicabili alle diverse zone di protezione, secondo l'appendice 1.  
<sup>2</sup> Spiegazione dei segni:  
+ autorizzato  
- vietato  
b restrizioni e condizioni emanate dall'autorità cantonale competente e che devono essere rispettate  
<sup>3</sup> Le note e le disposizioni per le costruzioni e gli impianti esistenti sono parte integrante delle prescrizioni d'utilizzazione.
- Disposizioni finali***      **Art. 3** La mancata osservazione del presente regolamento comporta la denuncia conformemente agli art. 234 del codice penale, 704 e seguenti del codice civile e da 70 a 73 della legge federale sulla protezione delle acque (LPac). Rimangono riservate ogni altre legislazioni o norme in vigore applicabili.
- Rinvio***      **Art. 4** Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le norme della legislazione e delle direttive federali e cantonali in materia di protezione delle acque.
- Entrata in vigore***      **Art. 5** Il presente regolamento per le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile del Comune di Lavertezzo, entra in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale competente. L'entrata in vigore definitiva avviene con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Approvato dal CC durante la seduta del 25.09.2008 – approvazione SEL del 2.12.2008 (Inc. no. 124-RE-10344) – entrata in vigore in data 1. febbraio 2009 (RM 294/2008)

<sup>2</sup> Modifica d'ufficio SEL del 2.12.2008 (Inc. no. 124-RE-10344)

<sup>3</sup> Modifica d'ufficio SEL del 2.12.2008 (Inc. no. 124-RE-10344)

## **Appendice 1<sup>4</sup>**

Confronta le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee (<http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00378/index.html?lang=it>).

---

<sup>4</sup> Modifica d'ufficio SEL del 2.12.2008 (Inc. no. 124-RE-10344)

## **DISPOSIZIONI PER IMPIANTI E ATTIVITÀ ESISTENTI**

Il Comune allestisce un catasto degli impianti e delle attività esistenti nelle zone di protezione.

Il catasto comprende:

- Schede impianti privati

Analisi particella per particella della situazione attuale degli impianti e delle attività per determinare l'idoneità o meno con la protezione delle acque captate dal pozzo.

Per ogni particella si allestisce una scheda di catasto contenente:

- i dati di individuazione (proprietario, numero di mappale, ecc.)
- le indicazioni inerenti la situazione, cioè:
  - zona di protezione
  - zona di PR
  - tipo di abitazione
  - tipo di riscaldamento
  - tipo di allacciamento alla canalizzazione comunale
  - tipo di smaltimento delle acque luride, meteoriche ed ev. chiare
  - tipo di coltivazioni e concimazioni
  - tipo di attività industriale e/o artigianali, depositi di liquidi nocivi alle acque, ecc.
- l'estratto in scala della particella con gli impianti di smaltimento delle acque
- eventuali osservazioni particolari che completano il rilievo

- Destinazione delle aree

Dal rilievo si devono individuare i seguenti tipi di situazioni:

- le superfici
- gli impianti (di smaltimento, di riscaldamento, di deposito liquidi, ecc.)
- le attività (agricoltura, industria, artigianato, ecc.)

- Canalizzazioni

Rilievo delle canalizzazioni pubbliche e private.

- Osservazioni e riscontri

Vengono riportate alcune osservazioni generali riguardanti situazioni diffusamente riscontrate nell'intera area rilevata e casi particolari più critici.

- Proposte di adeguamento

Indicare le situazioni non conformi e le proposte di risanamento.

<b>MISURE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DURANTE LA COSTRUZIONE</b>
--

Per le utilizzazioni citate nelle prescrizioni d'utilizzazione ed associate ai lavori edilizi bisogna, in via di massima, inserire nell'autorizzazione a costruire le seguenti condizioni durante il periodo di costruzione in zona S:

- la sera e in fine settimana, le macchine del genio civile devono essere parcheggiate lontano dallo scavo. Le pulizie, il rifornimento di carburanti e le riparazioni delle macchine e dei veicoli vanno effettuate soltanto in luogo protetto (per esempio bacino di calcestruzzo, piazzuola coperta a tenuta stagna).
- i barili d'olio, i bidoni, ecc., di carburanti, lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque vanno posati in un bacino di ritenzione al 100 %.
- i detriti di cantiere lasciati dai corpi di mestiere non devono in alcun caso essere gettati nello scavo per riempirlo, così com'è vietato versarvi liquidi. I detriti di cantiere vanno messi in un apposito contenitore.
- sul cantiere gli assorbenti vanno tenuti pronti in quantità commisurata agli idrocarburi depositati.
- Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
- l'impiego di palancole lubrificate e il deposito di materiale di cassetatura oliato e lubrificato è vietato tanto in zona I quanto in zona II.
- l'impiego di sbarramenti nelle acque sotterranee va adeguato al fabbisogno d'acqua.

Tutti gli addetti al cantiere devono essere messi al corrente delle presenti prescrizioni, in particolare a mezzo d'istruzione personale o affissi.

---

**ALLEGATO: BASI GIURIDICHE**

**Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991**

Art. 3 Obbligo di diligenza

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 6 Principio

E` vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrare nelle acque sostanze che possono inquinare.

Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee

1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

2 Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve:

- a. eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione;
- b. acquistare i necessari diritti reali;
- c. sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.

Art. 44 Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali

1 Chiunque intende estrarre ghiaia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti:

- a. in zone di protezione delle acque sotterranee;
- b. sotto il livello della falda freatica che, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione;
- c. in un corso d'acqua, qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato.

3 Se la falda, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione, l'estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la falda può giungere. Lo spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali.

Art. 70 Delitti

- 1 E` punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente:
  - a. illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6);
  - b. come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22);
  - c,d,e,f
  - g. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, estrae ghiaia, sabbia o altro materiale, o intraprende lavori di scavo a tale scopo (art. 44).
- 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.

Art. 71 Contravvenzioni

- 1 E` punito con l'arresto o con la multa fino a 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente:
  - a. contravviene altrimenti alla presente legge;
  - b. contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.
- 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena é della multa.
- 3 La complicità è punibile.
- 4 L'azione penale si prescrive in un anno, la pena di due anni.

Art. 72 Applicazione del Codice penale svizzero

Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente la fattispecie dell'articolo 234 del Codice penale svizzero, soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero.

Art. 73 Applicazione del diritto penale amministrativo

Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

**Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975)**

- Art. 34
- 1 Nell'ambito dei settori S gli enti pubblici proprietari delle prese d'acqua sotterranea sono obbligati nel termine di due anni dall'entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque ad allestire il piano delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti.
  - 2 Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo ed a spese dell'ente pubblico proprietario.
  - 3 Del pari ogni proprietario di prese d'acqua sotterranea può allestire questo piano.

**Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 1 luglio 1998**

- Art. 9 Restrizioni per impianti nel settore di protezione delle acque A, nonché nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee
- 2 Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 sono ammessi soltanto i contenitori accessibili da ogni parte, il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell'acqua, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento.
  - 3 Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S3 sono ammessi soltanto:
    - a. i contenitori accessibili da ogni parte, il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell'acqua, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento necessari a tal fine;
    - b. i riempimenti con un volume utile totale fino a 450 l per opera di protezione;
    - c. i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l'approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento necessari a tal fine; il volume utile totale può corrispondere a un massimo di 30 m<sup>3</sup> per opera di protezione;
    - d. gli impianti d'esercizio contenenti fino a 450 l di liquidi della classe 1 e fino a 2000 l di liquidi della classe 2;
    - e. i circuiti con liquidi vettori di calore che sottraggono o restituiscono calore al suolo.

- 4 Il detentore dell'impianto deve provvedere affinché, al momento della costruzione e della modifica di:
  - a. impianti giusta il cpv. 2 e il cpv. 3 lettere a-d, vengano adottate misure di protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi e la loro ritenuta completa;
  - b. circuiti giusta il cpv. 3 lettera e, vengano adottate misure di protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi.

Art. 15 Messa fuori servizio

- 1 Se il detentore desidera cessare l'esercizio dell'impianto oppure se l'autorità esige che questo venga messo fuori servizio, il detentore stesso deve provvedere affinché l'impianto venga messo fuori esercizio.
2. Il detentore deve notificare all'autorità, conformemente alle sue istruzioni, la messa fuori servizio dell'impianto.

**Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Osost) del 9 giugno 1986** (con modifiche contenute nell'OPAc)

Allegato 4,3

Prodotti per il trattamento delle piante

3 Impiego ed eliminazione

- 1 I prodotti per il trattamento delle piante non possono essere impiegati:
  - a. in regioni, che in virtù di una legislazione federale e cantonale sono classificate riserve naturali, salvo che le relative prescrizioni stabiliscano altrimenti;
  - b. nelle praterie a carice e nelle paludi;
  - c. nelle siepi, nei boschetti nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi; fanno eccezione trattamenti isolati di piante problematiche se esse non possono essere eliminate con altre misure come lo sfalcio regolare;
  - d. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le stesse;
  - e. nelle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee;



- 2 Inoltre, fermi restando i cpv. 4 e 5, gli erbicidi e i regolatori per lo sviluppo delle piante non possono essere impiegati:
  - a. sui tetti e sulle terrazze;
  - b. sugli spiazzi adibiti a deposito;
  - c. sulle strade, sui sentieri e sulle piazze nonché ai loro bordi; fanno eccezioni trattamenti isolati di piante problematiche presso le strade nazionali e cantonali se esse non possono essere eliminate con altre misure come lo sfalcio regolare;
  - d. sulle scarpate e fasce verdi lungo strade e strade ferrate; fanno eccezioni trattamenti isolati di piante problematiche, se esse non possono essere eliminate con altre misure come lo sfalcio regolare;

#### Allegato 4.4

##### Prodotti per la protezione del legno

#### 3 Impiego ed eliminazione

- 1 Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2:
  - a. non possono essere impiegati prodotti per la protezione del legno;
  - b. non può essere depositato legname trattato con prodotti per la protezione del legno.
- 2 Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona di protezione delle acque sotterranee S3 o in vicinanza delle acque, deve adottare misure di costruzione per impedire la loro infiltrazione e il dilavamento dei prodotti.

#### Allegato 4.5

##### Fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati

#### 33 Divieti

- 1 Fermo restando il cpv. 4, i fertilizzanti e i prodotti ad essi equiparati non possono essere impiegati:
  - a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, a meno che prescrizioni o accordi relativi non stabiliscano altrimenti;
  - b. nelle praterie a carice e nelle paludi, non comprese sotto la lettera a;
  - c. nelle siepi e nei boschetti nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi;
  - d. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse;
  - e. nelle zone S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee (zona di captazione); fa eccezione l'erba falciata non raccolta.

2 I fanghi di depurazione e i concimi aziendali liquidi non possono essere impiegati nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2. Se il tipo di sfruttamento del suolo é tale da garantire che nessun germe patogeno possa pervenire nelle captazioni o nell'impianto di ravvenamento, i Cantoni possono autorizzare fino a tre concimazioni, ognuno di 20 m<sup>3</sup> al massimo, per ettaro e per periodo vegetativo e a intervalli di tempo adeguati.

### **Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR)**

#### Art. 22 Tipi di discarica

1 I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni soltanto per i seguenti tipi di discarica:

- a. discarica per materiali inerti;
- b. discarica per sostanze residue;
- c. discarica reattore.

#### Allegato 2

##### 1 Ubicazione

1 Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zona I, II e III) né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

### **Ordinanza concernente i fanghi di depurazione dell'8 aprile 1981**

#### Art. 11 Limitazioni

6 Per lo spandimento di fanghi in zone di protezione dell'acqua freatica sono applicabili, per giunta, le limitazioni giusta i regolamenti per le zone protette.

#### Art. 12 Divieti

Non possono essere sparsi fanghi:

- b. in zone acquitrinose, in settori con siepi, su terreni a strame e località aride, come anche nella regione di captazione di zone di protezione dell'acqua freatica.

**Direttive del Dipartimento federale dell'interno concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali del 27 maggio 1968**

- cfr. 14 Di principio, occorre pure evitare che le strade attraversino le zone di protezione adiacenti (zona II) alle prese di acque sotterranee e di sorgenti.
- cfr. 15 Se, in casi eccezionali, non fosse possibile evitare che le strade attraversino zone di protezione adiacenti, occorre prendere dei provvedimenti protettivi speciali che escludano tutte le possibilità d'inquinamento delle acque sotterranee durante la costruzione e l'esercizio di strade.
- cfr. 17 L'autorità cantonale competente stabilisce in quale misura devono essere presi provvedimenti protettivi nelle altre regioni dove si trovano falde freatiche.
- cfr. 19 Nelle zone di protezione adiacenti (zona II) alle prese d'acqua sotterranee e alle sorgenti, occorre impedire ai liquidi, che possono inquinare le acque, di filtrare nel sottosuolo. Si deve tener conto del fatto che i veicoli possono rompere certe opere di sicurezza, uscire dal campo stradale e rovesciare il carico liquido oltre le canalizzazioni per l'evacuazione delle acque.
- cfr. 20 Fuori delle zone di protezione adiacenti, l'infiltrazione di materie suscettive d'inquinamento delle falde freatiche dev'essere ritardata, tenuto conto delle condizioni idrogeologiche e geotecniche, in modo da rendere attuabile l'adozione tempestiva di adeguati provvedimenti di risanamento (cfr. 17).